



COMUNICATO STAMPA n. 33/26

Lussemburgo, 12 marzo 2026

Sentenza della Corte nella causa C-43/24 | [Shipova] ¹

La normativa di uno Stato membro in forza della quale non è consentito modificare i dati relativi al genere di uno dei suoi cittadini che ha esercitato il proprio diritto alla libera circolazione è contraria al diritto dell'Unione

Una cittadina bulgara è stata registrata alla nascita come di sesso maschile, con un nome ², un numero di identificazione personale e documenti di identità corrispondenti a tale sesso. Attualmente vive in Italia, dove ha avviato una terapia ormonale, e oggi si presenta come donna.

Essa ha adito i tribunali bulgari per far dichiarare che è una persona di sesso femminile e ottenere la modifica dei suoi dati di stato civile nel suo atto di nascita. Nonostante i pareri medici e la perizia giudiziaria che confermavano l'identità di genere rivendicata, la sua domanda è stata respinta.

Secondo la normativa nazionale, così come interpretata dall'Assemblea plenaria delle sezioni civili della Corte suprema di cassazione bulgara, il termine «sesso» deve essere inteso nel suo significato biologico, escludendo qualsiasi modifica delle indicazioni relative al sesso, al nome e al numero di identificazione. L'interesse pubblico, fondato sui valori morali e/o religiosi della società bulgara, prevarrebbe quindi sull'interesse delle persone transgender.

Investita della controversia, la Corte suprema di cassazione bulgara dubita della compatibilità di tale normativa con il diritto dell'Unione e interpella la Corte di giustizia.

Nella sua sentenza, **la Corte dichiara che il diritto dell'Unione osta alla normativa di uno Stato membro che non consenta la modifica dei dati relativi al genere, iscritti nei registri di stato civile, di uno dei suoi cittadini che abbia esercitato il proprio diritto di circolare e soggiornare liberamente in un altro Stato membro.**

La Corte sottolinea innanzitutto che, sebbene il rilascio dei documenti di identità sia di competenza degli Stati membri, questi ultimi devono esercitare questa competenza nel rispetto del diritto dell'Unione.

In proposito, la Corte rileva che la discordanza tra l'identità di genere vissuta da una persona e i dati relativi al sesso riportati sulla sua carta d'identità può ostacolare l'esercizio del suo diritto alla libera circolazione. Tale discordanza può costringerla, in numerose situazioni della vita quotidiana – in particolare in occasione di controlli d'identità, di spostamenti transfrontalieri o per motivi professionali – a dover fugare dubbi sulla sua identità o sull'autenticità dei suoi documenti ufficiali: una situazione che genera notevoli inconvenienti.

Ora, una restrizione alla libera circolazione può essere ammessa solo se riposa su considerazioni oggettive di interesse generale e rispetta il principio di proporzionalità conformemente al diritto dell'Unione e ai diritti fondamentali garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il diritto al rispetto della vita privata. Tale diritto tutela l'identità di genere e impone agli Stati membri di istituire procedimenti chiari, accessibili ed efficaci che ne consentano il riconoscimento giuridico.

Inoltre, la Corte dichiara che **il diritto dell'Unione osta a che un giudice sia vincolato dall'interpretazione della sua Corte costituzionale qualora tale interpretazione ostacoli l'applicazione del diritto dell'Unione come interpretato dalla Corte.**

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale e, eventualmente, la sintesi](#) della sentenza sono pubblicati sul sito CURIA il giorno della pronuncia.

Contatto stampa: Luca Costanzo ☎ (+352) 4303 8575.

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106

Restate in contatto!



¹ Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.

² Composto da un prenome, un patronimico e un cognome.